

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 171 del 12-04-2017

Oggetto: Protocollo di intesa tra l'ARPA Sicilia e l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118 del 30.07.2012)

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, dell'8 Luglio 2005;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "*Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia*", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota a firma del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente Regione Siciliana, prot. ARPA n. 20982 del 05/04/2017 di autorizzazione all'esercizio provvisorio, fino al 30/04/2017;

VISTO l'art. 10 *bis* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazione nella legge 9 agosto 2013, n. 99, secondo cui gli Enti di previdenza di diritto privato, come l'ENPAB, hanno facoltà di attuare "*funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale ... al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro*";

PREMESSO che l'ENPAB ai sensi del richiamato art. 10 *bis* della legge n. 99/2013, intendendo promuovere iniziative a sostegno e promozione della libera professione, ha interpellato l'Agenda, come interlocutore, considerato che ARPA Sicilia ha, tra i propri compiti istituzionali, tra l'altro, la promozione e l'attuazione della formazione in materia ambientale;

RAVVISATO l'interesse congiunto di avviare una reciproca collaborazione che si sostanzia nell'accoglienza presso le strutture di ARPA Sicilia, di Biologi liberi professionisti selezionati dall'ENPAB tra i propri iscritti, per lo svolgimento di un periodo di attività formativa pratica presso le Strutture di ARPA Sicilia;

VISTO lo schema di convenzione, di durata annuale, allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale, per la regolamentazione delle modalità di svolgimento di tale attività;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione dello schema di convenzione di cui all'oggetto, allegato al presente decreto, nella versione concordata dalle parti, dalla cui sottoscrizione non discendono oneri economici diretti;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. **APPROVARE** lo schema di convenzione, di durata annuale, tra ARPA Sicilia e ENPAB, allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale, per la regolamentazione delle modalità di svolgimento di attività formativa pratica dei propri iscritti presso le Strutture di

ARPA Sicilia.

2. **DARE ATTO** che della sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1) non discendono oneri economici diretti.
3. **NOMINARE** responsabile del procedimento, ai sensi della l.n. 241 del 07/08/1990 e della l.r. n. 10 del 30/04/1991 e ss. Mm. Ed ii., il dott. Veneranda Infantino, a cui notificare il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza.
4. **DISPORRE**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA - Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Funzionario
(Dott.ssa Federica Rodi)

Il Dirigente Responsabile della SA 1
Affari Generali e Legali
(Dott. P. Testaj)

Visto di Regolarità Contabile
(dott. V. Ciringione)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. F. Licata di Baucina)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI

ATTIVITA' FORMATIVA PRATICA PER I PROFESSIONISTI

BIOLOGI ISCRITTI ALL'ENPAB

TRA

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi (nel seguito, in breve, **ENPAB**), con sede in Roma, in via di Porta Lavernale, 12 - 00153 - Roma, codice fiscale n 97136540586, qui in persona del proprio legale rappresentante, Dott.ssa Tiziana Stallone,

E

Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Sicilia (nel seguito in breve **ARPA SICILIA**), con sede in Via S. Lorenzo, 312/G - 90146 Palermo, **Cod. Fiscale 97169170822 Partita IVA - 05086340824**, qui in persona del proprio Direttore Generale, Dr. Francesco Licata di Baucina

PREMESSO CHE

- l'art. 10 *bis* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazione nella legge 9 agosto 2013, n. 99, riconosce agli Enti di previdenza di diritto privato la facoltà di realizzare "*interventi di welfare in favore dei propri iscritti per le finalità di assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni*" ed in particolare "*interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e agli interventi di assistenza in favore degli iscritti*", nonché di attuare "*funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale ... al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro*".

- l'attività formativa pratica certificata effettuata presso **ARPA SICILIA**, e quindi, l'addestramento tecnico pratico e lo sviluppo delle capacità professionali nell'ambito delle attività svolte dallo stesso Istituto, nei contesti operativi, sia pubblici che privati, realizzati sotto la guida dei coordinatori didattici e dei tutor, attestano *ex se* l'abilità professionale concretamente acquisita e come tali rappresentano un titolo utile per la promozione ed il **sostegno dell'attività professionale del professionista Biologo**, nonché un valido strumento per avvantaggiare l'ingresso del giovane professionista nel mercato del lavoro.

- l'ENPAB ha interesse a eseguire il ruolo di promotore di interventi di welfare in favore dei propri iscritti, realizzando quei compiti legittimati dalla previsione normativa di cui al richiamato art. 10 *bis* della legge n. 99/2013, consapevole dell'importanza della funzione istituzionale prioritaria di assistere il professionista Biologo iscritto all'Ente, oltre che per i riflessi previdenziale positivi connessi ad iniziative a sostegno e promozione della libera professione.

- L'ARPA Sicilia ha, tra i propri compiti istituzionali, la promozione e l'attuazione della formazione e addestramento professionale in materia ambientale;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

art. - 1 -

1.1 ARPA SICILIA si impegna ad accogliere, presso le sue strutture, i Biologi liberi professionisti selezionati dall'ENPAB tra i propri iscritti, secondo la Regolamentazione dallo stesso Ente statuita, per lo svolgimento di un periodo di attività pratica nelle varie Strutture previste dalla stessa ARPA SICILIA.

1.2 L'attività pratica non costituisce rapporto di impiego e sarà espletata a titolo non oneroso.

1.3 Sarà cura dell'ENPAB assumere i coerenti oneri assicurativi in capo ai praticanti.

Art. - 2 -

2.1 I praticanti svolgono attività sotto la responsabilità *di tutor nominati* dalla struttura ARPA di accoglienza e non possono essere utilizzati come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva dalla stessa.

2.2 La responsabilità della programmazione e della verifica dell'attività pratica svolta, nonché di ogni altro provvedimento riferito allo svolgimento dei praticanti, è del Responsabile dell'ARPA SICILIA, sentito il parere dei Tutor.

2.3 L'attestato di frequenza spetta al Responsabile dell'ARPA SICILIA.

Art. - 3 -

3.1 Durante lo svolgimento dell'attività pratica, il praticante è tenuto a:

- attenersi alle disposizioni generali ed organizzative della struttura;
- svolgere le attività previste dal progetto di attività pratica concordato tra ARPA SICILIA e l'ENPAB;
- rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento dell'attività pratica;
- frequentare la struttura nei tempi e con le modalità previste dal progetto dell'attività pratica concordata.

3.2 La struttura, da parte sua, si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto dell'attività pratica concordata;
- dare immediata e motivata comunicazione all'ENPAB di qualsivoglia provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'attività pratica nel caso in cui si rilevano, da parte del praticante, inosservanze o inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative della struttura ospitante;
- garantire al praticante le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. - 4 -

4.1 Il praticante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi didattici e delle finalità perseguite, seguendo le indicazioni date dal Tutor in coerenza con le disposizioni relative al settore di attività della struttura ed i regolamenti generali.

4.2 La pratica professionale del praticante avrà lo scopo di fare acquisire allo stesso le competenze in una delle seguenti materie:

1) **Attività di Laboratorio in :**

- **Acque:**

l'analisi di diversi parametri dell'acqua come previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda, le acque superficiali, e le acque reflue;

2) **Inquinamento Acustico:**

pratica su inquinamento acustico ambientale finalizzato alla attività "non occasionale" descritte nel D.P.C.M. del 31/03/98 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, delle legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro

sull'inquinamento e Determina Dirigenziale n. 1367 del 30 maggio 2007 per iscriversi negli elenchi Regionali dei Tecnici Competenti in Acustica;

3) **Inquinamento Atmosferico:**

Pratica nelle attività di monitoraggio della qualità dell'aria, tipo: centraline di rilevamento fisse, attività di rilievo effettuate con mezzi mobili in zone del territorio potenzialmente critiche. Esercitazioni su modelli di simulazioni di dispersione degli inquinanti, finalizzate ad una valutazione previsionale a breve termine sulla qualità dell'aria. Attività di controllo delle emissioni di sostanze inquinanti da impianti industriali indirizzate a verificare il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera, fissati in sede di autorizzazione dell'impianto.

4.3 L'attività pratica potrà completarsi con un lavoro di ricerca e di studio sull'attività svolta e sulle modalità organizzative e di intervento della struttura.

4.4 Alla fine del periodo di attività pratica il praticante presenterà al Tutor assegnato una relazione esplicativa dell'esperienza svolta.

Art. - 5 -

5.1 L'attività pratica si svolge in un periodo di tempo *non inferiore a mesi tre e non superiore a sei mesi* ed occuperà quattro praticanti per singola attività affidati a ciascun Tutor (in numero di due).

5.2 L'orario settimanale viene definito dal Responsabile della struttura ospitante. L'impegno orario non deve essere inferiore alle 150 ore per singola attività per tre mesi e 300 ore di attività in sei mesi.

5.3 L'attuazione dell'attività pratica non comporta l'assunzione di oneri diretti o riflessi a carico della Struttura in cui l'attività si svolge. Eventuali costi funzionali al corretto espletamento dell'attività di formazione pratica clinica dei

praticanti sostenuti dalla struttura, sempre e comunque preventivamente concordati, saranno sostenuti dall'ENPAB.

5.4 L'ENPAB assicura i praticanti affinché nell'espletamento dell'attività pratica siano coperti da adeguata assicurazione contro infortuni e rischi derivanti da responsabilità civili verso terzi.

Le parti danno atto che ARPA Sicilia sia, comunque, manlevata da ogni forma di responsabilità per gli eventuali danni che possono derivare a persone e/o cose dall'attività del personale suddetto, espletata in riferimento a quanto della presente convenzione.

Art. - 6 -

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata annuale e potrà concordemente essere prorogata previo accordo scritto tra le parti.

Art. - 7

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente, ed è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Palermo, li

ENPAB

ARPA SICILIA

La Presidente

Il Direttore Generale

Dott.ssa Tiziana Stallone

Dr. Francesco Licata di Baucina